

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

CONVENZIONE

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale** (nel seguito “Dipartimento” o anche “Amministrazione”), con sede in Roma, Largo Pietro Brazzà n. 86, codice fiscale 80188230587, in persona del _____, Dott. _____, nominato/delegato con _____

E

_____, con sede in _____, C.F. _____, in persona del _____, in qualità di capofila della forma di intesa costituita da:

(di seguito “Soggetto beneficiario”)

di seguito congiuntamente “le Parti”

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’art. 8, comma 1-ter, ai sensi del quale *A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti, per lo svolgimento della quale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al Dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 del decreto-legge 23 agosto 1988 n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale;

VISTA la nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026, ratificata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale, per accelerare lo sviluppo della connettività ad alte prestazioni in tutto il Paese e rilanciare il settore delle telecomunicazioni;

CONSIDERATO che il Dipartimento per la trasformazione digitale, per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni cui competono tali adempimenti e può, altresì, sottoscrivere protocolli d'intesa, convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati ai fini dell'espletamento di compiti ed attività strumentali al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di*

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 239, commi 1 e 2, relativo all'istituzione del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" (di seguito anche "Fondo innovazione");

CONSIDERATO che il succitato decreto di riparto stabilisce che gli interventi previsti saranno realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di Convenzioni o Accordi con Amministrazioni Pubbliche, con Enti pubblici o con Società o Consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti da parte del Dipartimento medesimo mediante espletamento di procedure a evidenza pubblica;

VISTO l'Avviso pubblicato in data _____ dal Dipartimento per la trasformazione digitale, recante disposizioni per il cofinanziamento nazionale di progetti innovativi nell'ambito del Programma CEF Digital promosso dall'Unione europea, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione e servizi digitali avanzati volti a rafforzare la connettività, già selezionati, aggiudicati e finanziati dall'Unione europea nell'ambito delle prime quattro Call for Proposals, pubblicate ai sensi dell'articolo 8 ("Progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale") del Regolamento (UE) n. 2021/1153.

VISTO il decreto n. ____ del _____ con il quale il Capo Dipartimento *pro tempore*, su proposta del Responsabile del Procedimento, ha approvato la graduatoria della procedura di cofinanziamento di cui al suddetto Avviso, ammettendo al finanziamento, da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, il Progetto presentato dal Soggetto beneficiario;

VISTO il predetto Progetto approvato dal Dipartimento, avente un importo complessivo pari ad euro _____ di cui euro _____ finanziati dal Dipartimento medesimo;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito "Convenzione").

Art. 2 - Finalità e oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione ed il Soggetto beneficiario in relazione alla proposta progettuale di importo complessivo pari ad euro _____, finanziato a valere sul

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

Fondo innovazione per un importo pari ad euro _____, per la realizzazione delle attività ivi indicate e di cui alla graduatoria approvata con decreto del Capo Dipartimento del __/__/____ di cui in premessa.

2. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione delle attività del Progetto ammesse al cofinanziamento nazionale, così come individuate nella proposta progettuale presentata dal Soggetto beneficiario e riconducibili alle spese ammissibili non coperte dal finanziamento europeo. Tali attività devono essere coerenti con quanto previsto nel Grant Agreement sottoscritto con la Commissione europea, limitatamente al loro perimetro di eleggibilità nazionale.
3. Le attività cofinanziate ai sensi della presente Convenzione riguardano, in particolare, interventi afferenti progetti “multi-country” finalizzati allo studio, allo sviluppo e all’implementazione di servizi innovativi idonei a favorire il potenziamento della connettività digitale e il dispiegamento della banda ultra-larga, in linea con gli obiettivi del Programma CEF Digital e con le finalità del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

1. Per la realizzazione delle attività della proposta, il Soggetto beneficiario provvederà a predisporre e compiere tutti gli atti e le attività necessarie al conseguimento della stessa e coerenti con le eventuali indicazioni operative impartite dall’Amministrazione, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.
2. Il Soggetto beneficiario accetta, fin d’ora, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata nelle attività necessarie alla realizzazione del Progetto, l’applicazione delle misure previste dall’articolo 12 della presente Convenzione.
3. Il Soggetto beneficiario si impegna ad assicurare la modulazione della Work Breakdown Structure (WBS) e dei Work Package (WP), nonché a calendarizzare e finalizzare i WP.
4. Nell’esercizio della realizzazione delle attività individuate, ai sensi dell’articolo 2, il Soggetto beneficiario:
 - a) è responsabile della predisposizione, raccolta, corretta conservazione ed invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Amministrazione, attività che non potrà delegare in alcun modo agli altri partecipanti alla forma di intesa o ad altri soggetti;
 - b) informa l’Amministrazione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del Progetto;
 - c) sottopone all’Amministrazione, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche da apportare al Progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni;
 - d) informa l’Amministrazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari in sede civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare il Progetto;

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

- e) mantiene un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto;
 - f) assicura l'Amministrazione sulla disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per il Progetto;
 - g) rende disponibili all'Amministrazione tutte le informazioni e i dati relativi al Progetto e richiesti dalla medesima, ivi inclusi quelli volti all'elaborazione del piano di comunicazione di cui al successivo comma 7, lett. c), del presente articolo.
5. Il Soggetto beneficiario assume, nei confronti dell'Amministrazione, la piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato all'Amministrazione medesima nonché a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del Progetto.
6. Il Soggetto beneficiario è, altresì, responsabile per danni causati dagli altri soggetti partner del Progetto e/o dai soggetti coinvolti per l'espletamento delle attività. In ogni caso, il Soggetto beneficiario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del Progetto.
7. Il Dipartimento si impegna a:
- a) mettere a disposizione del Soggetto beneficiario le risorse finanziarie di cui all'articolo 7, secondo le modalità ivi indicate;
 - b) svolgere le attività di controllo, come previsto all'articolo 9;
 - c) curare le attività di comunicazione del Progetto, ritenute opportune dal Dipartimento medesimo. A tal fine il Dipartimento elabora un piano di comunicazione del Progetto, volto a diffondere gli obiettivi delle attività discendenti dalla Convenzione, per la disseminazione del Progetto cofinanziato nell'ambito del Programma Connecting Europe Facility (CEF) Digital, riservandosi la facoltà di chiedere al Soggetto beneficiario, che fin d'ora accetta di rendere disponibili tutte le informazioni e i dati ritenuti necessari e/o opportuni.
8. Le comunicazioni all'Amministrazione dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di seguito indicato: _____ e all'attenzione del Responsabile del procedimento indicato all'articolo 6.
9. Le comunicazioni al Soggetto beneficiario dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di seguito indicato: _____ e all'attenzione del Referente del Soggetto beneficiario di cui all'articolo 6.

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

Art. 4 – Comitato di monitoraggio

1. Al fine di assicurare il rispetto della presente Convenzione le Parti, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, costituiscono il Comitato di monitoraggio (di seguito, Comitato), nominato con decreto del Capo del Dipartimento, composto da 2 rappresentanti del Dipartimento, di cui uno con funzioni di Presidente, e 1 rappresentante del Soggetto beneficiario.
2. Il Comitato verifica la coerenza delle attività finanziate, svolte dal Soggetto beneficiario, con gli obiettivi prefissati dal Governo, al fine della realizzazione del Progetto oggetto della presente Convenzione, monitorando lo stato di attuazione delle stesse ed assicurando il rispetto degli adempimenti assunti dal Soggetto beneficiario.
3. Al fine di consentire la verifica periodica delle attività in capo al Soggetto beneficiario, quest'ultimo trasmette una relazione semestrale di aggiornamento, di tipo funzionale e amministrativo, ai membri del Comitato e ai referenti di cui all'articolo 6, i quali sottopongono all'esame del Comitato eventuali criticità, ostacoli o inadempienze rispetto al regolare svolgimento delle attività.
4. Al fine di garantire l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, il Comitato svolge funzioni di indirizzo strategico e di monitoraggio sull'attuazione delle attività progettuali oggetto di finanziamento, garantendone la coerenza con le politiche nazionali di digitalizzazione e con le disposizioni dell'Avviso.
5. La partecipazione al Comitato e il ruolo di referente non comportano oneri, né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza comunque denominati.

Art. 5 – Durata ed efficacia della Convenzione e modifiche del Progetto

1. La presente Convenzione ha durata sino al completamento materiale delle attività in capo al Soggetto beneficiario, con le modalità di cui alla presente Convenzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2028.
2. La presente Convenzione è vincolante per il Soggetto beneficiario dalla data di stipula, mentre per il Dipartimento solo dopo la registrazione del decreto di approvazione della medesima e di impegno della relativa spesa, ai sensi delle vigenti disposizioni di contabilità di Stato.
3. In caso di richiesta motivata del Soggetto beneficiario, da presentarsi tramite PEC almeno 10 giorni prima della scadenza della Convenzione, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di concedere, con decreto, una proroga della medesima limitatamente al periodo di tempo necessario per la conclusione delle attività, senza ulteriori oneri economici a carico del Dipartimento.
4. Eventuali richieste di variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni delle attività finanziate nell'ambito del Progetto, rispetto a quanto approvato, dovranno essere presentate dal Soggetto beneficiario, per iscritto, tramite PEC ed adeguatamente motivate, al fine della loro preventiva approvazione, per conto

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

dell'Amministrazione, da parte del Responsabile del Procedimento e dei Referenti Tecnici di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 6 – Referenti

1. Il Referente del Progetto, per il Soggetto beneficiario, è _____
2. Il Responsabile del Procedimento, per l'Amministrazione, già indicato nell'art. 15 dell'Avviso, è la Dott.ssa Carmen Graziano ed è supportato dall'Avv. Marco Bellezza e dal Dott. Francesco Sbordone in qualità di Referenti Tecnici per l'Amministrazione medesima.

Art. 7 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. La presente Convenzione ha valore massimale pari ad € _____, quale contributo finanziario massimo a carico dell'Amministrazione per la realizzazione, da parte del Soggetto beneficiario, del Progetto, il cui valore complessivo è pari ad € _____. Tutti gli oneri finanziari eccedenti il predetto contributo restano a carico del Soggetto beneficiario.
2. Il Responsabile del Procedimento si avvale del supporto di referenti tecnici del Dipartimento per i) asseverare la completezza della documentazione amministrativa presentata; ii) asseverare il conseguimento degli obiettivi prefissati.
3. L'Amministrazione provvederà al trasferimento delle suddette risorse (€ _____) secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima tranche, a titolo di anticipazione, di importo non superiore al **20%** del contributo concesso, erogabile, previa presentazione della relativa richiesta, a seguito della comunicazione al Proponente, a cura del DTD, della avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione della Convenzione e di contestuale impegno della relativa spesa;
 - b) SAL intermedi da presentare con cadenza bimestrale per la rendicontazione delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute, riconosciuti entro l'importo massimo del **60%** della somma complessiva del finanziamento concesso e previa presentazione della relativa documentazione probatoria di cui all'articolo 8, commi 1 e 5;
 - c) la quota restante a saldo, pari al **20%**, a seguito del completamento delle attività finanziate nell'ambito del Progetto, previa presentazione di una relazione finale descrittiva di tutte le attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output e di risultato previsti dal suddetto Progetto, nonché della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della prima tranche e delle successive spese sostenute fino a concorrenza dell'importo totale, previa approvazione da parte del DTD.

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

4. Al termine di ciascun periodo di rendicontazione, e in esito positivo alla procedura di asseverazione di cui al precedente comma 2, il Dipartimento provvederà al trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui al comma 3.
5. Eventuali variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni delle attività oggetto di cofinanziamento, rispetto a quanto previsto, dovranno essere preventivamente richieste e motivate dal Beneficiario e approvate dal Dipartimento mediante scambio di note tramite PEC.

Art. 8 – Rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere resa attraverso la trasmissione, a cura del Soggetto beneficiario, tramite PEC indirizzata all'attenzione del Responsabile del Procedimento del Dipartimento di cui al precedente articolo 6, delle relazioni bimestrali, descrittive delle attività svolte nel periodo di riferimento e delle spese effettivamente sostenute, di cui all' articolo 7, comma 3, lett. b) con allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità delle spese.
2. I costi sostenuti per la realizzazione delle attività cofinanziate a livello nazionale sono interamente rendicontati a costi reali. Ove i Soggetti beneficiari siano sovvenzionati a livello europeo in forma di somme forfettarie (lump-sum) o a costi standard unitari, dovranno procedere ad una doppia modalità di rendicontazione.
3. La rendicontazione delle spese a livello nazionale potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'avvenuta rendicontazione e della positiva valutazione della stessa da parte della Commissione Europea.
4. Le spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di analogo valore probatorio.
5. Per ciascun periodo di rendicontazione, il Soggetto beneficiario dovrà allegare la seguente documentazione probatoria:
 - a) il Financial Statement Assessment di dettaglio per ogni Soggetto beneficiario o altra documentazione analoga comprovante la spesa ritenuta eleggibile a cofinanziamento e che è stata o sarà liquidata da parte della Commissione Europea nell'ambito del Progetto.
 - b) una dichiarazione che attesti che le attività per le quali il contributo è stato concesso sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. Nel caso queste prevedano la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla predetta dichiarazione, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati. La certificazione di completamento delle attività dovrà essere allegata alla domanda di erogazione.
 - c) tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti nel periodo di riferimento.

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

6. Le fatture o gli altri documenti aventi valore probatorio equivalente, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii saranno intestate al Soggetto beneficiario e/o ai partner e dovranno riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Progetto CEF Digital".

Art. 9 – Verifiche

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Soggetto beneficiario accetta le forme di controllo sulla correttezza e regolarità della spesa, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa.
2. A tal fine, il Soggetto beneficiario dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del Progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi, sarà disponibile e conservata presso la propria sede per un periodo di 2 anni dalla scadenza della Convenzione.
3. Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Soggetto beneficiario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche sull'avanzamento delle attività progettuali e sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.
5. Tali verifiche non esonerano comunque il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione del Progetto finanziato e di ogni altra attività connessa e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto beneficiario assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, il Soggetto beneficiario utilizzerà il conto corrente n. _____ indicato nella dichiarazione resa al fine della stipula della Convenzione.

Art. 11 – Oneri diversi

1. Gli oneri non ricompresi tra le spese ammissibili restano a carico del Soggetto beneficiario.

Art. 12 – Revoca del contributo e Recesso

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale, costituitosi per effetto della presente Convenzione, qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile l'esecuzione delle attività progettuali. In caso di revoca totale

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

del contributo ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, il recesso dal rapporto contrattuale si configura come atto dovuto.

2. In caso di recesso, il Soggetto beneficiario procederà alla restituzione delle somme già erogate dall'Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.

Art. 13 – Responsabilità

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza di persone e dell'igiene sul lavoro, sia ai fini della sicurezza di impianti e cose anche di proprietà di altre amministrazioni pubbliche, di utenti o di terzi in genere.
3. Qualora l'attività svolta in esecuzione della Convenzione richieda l'utilizzo di eventuale strumentazione tecnica di proprietà di una delle due Parti o di altri Enti Pubblici, ciascuna Parte è responsabile, presso le proprie sedi, della custodia di tale strumentazione.

Art. 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operino in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte ed oggetto della Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

3. Qualora per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione sia necessario trattare dati personali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività di ricerca/interviste), qualsivoglia attività di raccolta e/o trattamento di dati personali sarà eseguita dal Soggetto beneficiario in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto: (i) del GDPR; (ii) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i.; nonché (iii) di ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali. Fermo quanto sopra, resta inteso tra le Parti che il Dipartimento avrà diritto di ricevere dal Soggetto beneficiario i risultati di tali attività in forma anonima e aggregata.

Art. 15 – Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

1. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. Il Soggetto beneficiario e gli altri componenti della forma di intesa si obbligano a tenere indenne il Dipartimento da ogni rivendicazione e/o responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dal Soggetto beneficiario e dagli altri componenti della forma di intesa nell'ambito della Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente periodo di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 16 – Proprietà dei prodotti

1. Rimanendo ferma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 69 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il Dipartimento non vanterà alcuna pretesa in relazione ai prodotti di qualsiasi tipologia realizzati nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione.

Art. 17 - Foro competente

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione, è competente, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione, composta da n. 18 articoli, è firmata digitalmente ed è trasmessa tra le Parti a mezzo PEC.

**AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA CEF DIGITAL**

2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Atteso quanto previsto dall'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972, il Dipartimento è esente in modo assoluto dal versamento dell'imposta di bollo, la quale, pertanto, deve essere assolta dall'altra Parte.
3. Ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n.131, la presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
4. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.